

AVV. C. MASSIMO ORIOLO

Via A. Moro n. 13 – 85050 MARSICOVETERE (PZ)

☎ 0975352515 – Fax 0975352515

pec: oriolomassimo@cert.ordineavvocatipotenza.it
RLOCDM67C10L326L

TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA AI LITISCONSORTI EX ART. 151 CPC

Maria Grazia DEMA, C.F. DMEMGR73T41B181P, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. C. Massimo Oriolo (RLOCDM67C10L326L), dal quale è rappresentata e difesa come da mandato in atti (fax 0975352515 – pec: oriolomassimo@cert.ordineavvocatipotenza.it

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

E NEI CONFRONTI:

dei docenti iscritti nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della Provincia di Potenza, classi AAAA e EEEE, A0489 e A049.

*** **

1. La ricorrente, con diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2000/2001, con Decreto cautelare della sez. III Bis del Tar Lazio n. 4858/2016, è stata inserita con riserva nelle GAE (graduatorie ad esaurimento) della provincia di Potenza valide per il triennio 2014/2017 con punti 29 per la classe di concorso AAAA (scuola dell'infanzia) e con punti 43 per la classe di concorso EEEE (scuola primaria) (**doc. 1 e 2**);



2. nell'a.s. 2017/2018 è stata, perciò, immessa in ruolo per la scuola primaria con riserva di risoluzione del rapporto di lavoro in caso di esito favorevole per l'Amministrazione del contenzioso dinanzi al G.A.;
3. con sentenza del Tar Lazio n. 13240/2020 le ragioni della ricorrente sono state rigettate, il che ha determinato la risoluzione del rapporto di lavoro e tempo indeterminato e la sua trasformazione in rapporto a termine (**doc 3 e 4**);
4. in conseguenza di ciò la ricorrente - nelle more (re)iscritta nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) - ha anche visto invalidato ai fini giuridici il servizio reso in forza del Decreto cautelare del Tar Lazio sopra citato con susseguente decurtazione del punteggio e irrilevanza dello stesso quale titolo di servizio da far valere nelle GPS di II fascia, classi di concorso EEEE, AAAA, A048 e A049;
5. il provvedimento è, peraltro, destinato e riverberarsi in tutte le graduatorie concorsuali future in cui la ricorrente intende partecipare, in quanto il servizio reso non potrà essere considerato utile titolo di servizio.

DIRITTO

Non è in contestazione che il servizio reso dalla ricorrente dall'a.s 2017/2018 all'a.s. 2019/2020 (sino al 26.01.2021) sia stato reso per effetto dell'inserimento con riserva nelle GAE, e ciò in forza del provvedimento cautelare adottato dal Tar Lazio. È, del pari, pacifico che per effetto dell'esito sfavorevole del giudizio il contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato (con riserva) in esecuzione del Decreto cautelare del Tar Lazio sia stato legittimamente revocato.

L'oggetto del contendere è, invece, se sia legittimo ritenere non utile ai fini giuridici il servizio reso dalla ricorrente dall'a.s. 2017/2018 all'as.s. 2020/21 in forza del Decreto cautelare del Tar Lazio.

Si è trattato di un servizio reso in forza di un provvedimento adottato dall'Amministrazione, in esecuzione di un provvedimento cautelare del G.A., e non certo per effetto di dichiarazioni false o mendaci.



La fattispecie, quindi, non è certamente riconducibile al caso del contratto di lavoro nullo per illiceità della causa o dell'oggetto che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2126 c.c. e artt. 75 DPR n. 445/2000, produrrebbe effetto ai soli fini economici, con esclusione di ogni ulteriore beneficio, ivi compreso quello dell'anzianità di servizio.

Si verte, piuttosto, in presenza di un contratto rispetto al quale, i suoi profili di nullità e/o annullabilità, producono effetto solo dalla risoluzione, senza travolgere i rapporti giuridici sorti in costanza della sua esecuzione.

La fattispecie ha trovato, infatti, un autorevole pronunciamento da parte della sezione lavoro della Corte di Cassazione (ord. n. 22673 del 19.10.2020) laddove, richiamato proprio il citato art. 75 DPR n. 445, è stato evidenziato che solo l'instaurazione di un rapporto di lavoro di pubblico impiego sulla base di documenti falsi o dichiarazioni mendaci, sostanzia un profilo di nullità del contratto per illiceità della causa o dell'oggetto, incidendo su un requisito di ammissione alla selezione pubblica.

Sul punto appare utile evidenziare che secondo le regole generali sulla nullità dei contratti, le cause di nullità possono discendere o dalla contrarietà a norme imperative (contratto *illecito*), ovvero dalla mancanza o l'impossibilità originaria o definitiva di un elemento costitutivo del contratto (accordo, causa, oggetto e forma se richiesta *ad substantiam*), il che determina la configurazione del cosiddetto contratto *illegale*.

Illegalità e illiceità, nonostante costituiscano violazioni di diversa intensità, provocano il medesimo effetto, ovvero la nullità del contratto che, quindi, sarà improduttivo di effetti *ex tunc*.

In contrapposizione alla regola generale sulla nullità dei contratti fa da contraltare, invece, la disciplina sulla nullità del contratto di lavoro, tendente a salvaguardare gli effetti del contratto ancorchè nullo.



Secondo la previsione dell'art. 2126 solo la nullità derivante da illiceità dell'oggetto o della causa vanifica *ex tunc* gli effetti sorti in esecuzione di un contratto di lavoro.

Nella altre ipotesi la nullità o l'annullabilità non produce effetti per il periodo in cui il contratto di lavoro ha avuto esecuzione, il che implica che i rapporti giuridici ed economici sorti durante la sua esecuzione sono fatti salvi.

L'art. 2126 c.c. introduce, quindi, una deroga in maniera parziale alla regola generale sulla nullità, dove sancisce che “ ... *la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione*”.

In altri termini la declaratoria di nullità di un contratto di lavoro non produce effetti retroattivi; l'invalidità del contratto non retroagisce come avviene normalmente secondo la regola generale di cui all'art. 1418 c.c, a meno che la nullità non derivi da illiceità dell'oggetto o della causa.

Conseguentemente il prestatore di lavoro conserva i “normali effetti” e tutti i diritti che sarebbero derivati dal contratto se esso fosse stato valido: ossia, retribuzione, voci di retribuzione differita (t.f.r.), eventuali indennità accessorie e finanche la contribuzione previdenziale (Cass., sez. lav., 4 febbraio 2008, n. 2615).

Con specifico riferimento al rapporto di pubblico impiego, “ ... *la sola ipotesi in cui deve escludersi, in tema di svolgimento di fatto di prestazioni lavorative nei confronti della pubblica amministrazione, la tutela divisa dall'art. 2126 c.c. - articolo che non è volto a contrastare di per sé qualsiasi effetto dal rapporto nullo, atteso comunque il riconoscimento da parte dello stesso dell'indennizzo per l'arricchimento senza causa - è quella in cui sussiste l'illiceità della causa, intesa non come violazione della mera legalità, ma come contrasto con norme fondamentali e generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento*” (Cons. St., A.P., 21 febbraio 2007, n. 4)

Mutuando al caso di specie i principi derivanti dalla previsione dell'art. 2126 c.c. e dalla citata giurisprudenza, escludendo che il servizio derivi da un contatto



nullo per illiceità dell'oggetto o della causa, i rapporti giuridici sorti devono essere salvaguardati nella loro interezza e, fra questi, deve essere considerato intangibile, a fini del punteggio da far valere nelle GPS o ai fini della partecipazione ad eventuali selezioni pubbliche, il punteggio maturato per il servizio reso in forza del provvedimento cautelare resa dal G.A.

Ciò trova riscontro oltre nell'art. 2126, anche nella disciplina contenuta nell'art. 75 del DPR n. 445/2000 che prevede, <<... quanto alle dichiarazioni sostitutive, che la "non veridicità del contenuto" comporta la decadenza del dichiarante "dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera", opera ogniqualvolta, in assenza della falsa dichiarazione, l'impiego non sarebbe stato ottenuto, ossia nei casi in cui l'inclusione nella graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio>> (in tal senso: Cass. S.L. Ord. 22673/2020 cit.).

Alla luce di quanto precede la ricorrente, come in atti rappresentata e difesa

RICORRE

alla S.V. Ill.ma affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione e discussione, disattesa ogni contraria istanza, voglia così provvedere:

disapplicare la Nota prot. 1006/2021 e il Decreto n. 532/2021 dell'Ambito territoriale di Potenza dell'USR Basilicata (nonchè ogni ulteriore atto presupposto e connesso);

accertare e dichiarare che il servizio reso dalla ricorrente quale insegnante di ruolo in esecuzione del Decreto cautelare del Tar Lazio n. 4858/2016 è da considerare utile ai fini giuridici;

condannare, per l'effetto, l'Amministrazione resistente ad adottare gli atti conseguenziali aggiornando le GPS provinciali per le classi di concorso in cui la ricorrente è inserita, nonché il foglio matricolare della ricorrente affinché detto servizio sia considerato utile ad ogni effetto giuridico;

con vittoria di spese e onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.



Valore della controversia: Indeterminato. Atto esente dal contributo unificato come da dichiarazione sostitutiva in atti.

DOCUMENTI DEPOSITATI: Decreto cautelare TAR Lazio n. 4858/2016; Decreto AT Potenza n. 9398/2016; Sentenza Tar Lazio n. 13240/2020; Nota AT Potenza n. 1006/2021; decreto AT Potenza n. 532/2021; Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini dell'esenzione del Contributo unificato.

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C. PER LA DETERMINAZIONE DI MODALITÀ DI NOTIFICA ALTERNATIVE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI

Il sottoscritto, nella qualità in atti,

PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici del servizio reso in esecuzione del Decreto cautelare del Tar Lazio n. 4858/2016;
- tutti gli insegnati inseriti nelle GPS della Provincia di Potenza per le classi di concorso AAAA e EEEE hanno un interesse contrario a quello azionato dalla ricorrente, potendo ricevere pregiudizio da una sentenza di accoglimento del ricorso;
- il ricorso ut supra, nel rispetto del contraddittorio deve, quindi, essere notificato a tutti i soggetti già inseriti nelle citate graduatorie;
- la notifica del ricorso nei modi ordinari nei confronti di tutti i potenziali litisconsorti sarebbe impossibile a causa del loro considerevole numero e della particolare urgenza che riveste il presente procedimento;
- la notificazione per pubblici proclami ex art. 150 cpc, oltre ad essere inadeguata in relazione all'eccezionale urgenza del presente procedimento, appare oltremodo onerosa.



Vista la possibilità per il Giudice adito, a norma dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare, con decreto steso in calce all'atto, la notifica in modo diverso da quella stabilita per legge, e precisamente con qualunque mezzo idoneo, compresi, quindi, anche quelli per via telematica o telefax;

- vista la prassi, soprattutto nei giudizi contro il Ministero dell'Istruzione, di consentire, ai sensi del suddetto art. 151 c.p.c., la notifica ai litisconsorti, mediante pubblicazione del ricorso integrale e del decreto ex art. 415 cpc sul sito internet dell'Amministrazione convenuta;

- considerata anche la particolare urgenza della presente controversia,

Tutto ciò premesso,

CHIEDE

all'Ill.ma Autorità Giudiziaria adita, in applicazione dell'art. 151 c.p.c., l'autorizzazione alla notificazione del presente ricorso nei confronti di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie di II fascia delle GPS della provincia di Potenza, per le classi di concorso AAAA e EEEE.

Villa d'Agri (PZ), 14 marzo 2022

avv. C. Massimo Oriolo

